



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Regolamento dei Comitati di Quartiere

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 26.02.2016

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il Comune di Ortona, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei “Comitati di Quartiere”.

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le funzioni, l’organizzazione e le prerogative dei Comitati di Quartiere del Comune di Ortona.

I Comitati di quartiere si fondano sull’attività resa volontariamente e gratuitamente dai cittadini e dalle cittadine ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

Articolo 2 – I Quartieri: denominazione e territorio

Il presente Regolamento prevede l’istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere con la relativa delimitazione territoriale:

- 1) Terravecchia (sez. elettorali 1, 2, 3, 10, 11, 12)
- 2) Ortona Centro (sez. elettorali 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24)
- 3) Fonte Grande (sez. elettorali 18, 25, 26, 27)
- 4) Villa Caldari (sez. elettorali 19, 20, 21)
- 5) Ortona Sud (sez. elettorale 23)
- 6) San Leonardo (sez. elettorale 22)
- 7) Ortona Nord (sez. elettorale 13)
- 8) Riccio (sez. elettorali 14, 15)
- 9) Le Ville (sez. elettorali 16, 17)

Ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti dei Comitati di Quartiere, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità e omogeneità territoriale.

Articolo 3 – Finalità

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali di partecipazione democratica dei cittadini e delle cittadine, che svolgono un ruolo propositivo e consultivo, limitatamente all’ambito territoriale del proprio quartiere, attraverso:

1. la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune
2. la partecipazione democratica dei cittadini e delle cittadine all’individuazione e alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio
3. l’analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere
4. la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo
5. l’attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica
6. la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale
7. la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali
8. la collaborazione con il sistema di protezione civile.

I Comitati di Quartiere possono presentare all’Amministrazione Comunale proposte, osservazioni e valutazioni relative agli indirizzi, ai progetti e alle attività dell’Amministrazione Comunale.

Possono manifestare orientamenti su ogni tema riconducibile alle proprie competenze e limitatamente al proprio quartiere, con la presentazione di istanze, petizioni e proposte ai sensi dell’art. 68 dello Statuto comunale e nelle modalità dell’art. 69 dello Statuto del Comune di Ortona, preceduti da pubblico incontro al quale illustrare l’iniziativa e partecipare gli organismi rappresentativi del

Consiglio Comunale e della Giunta, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto che disciplina e istituisce i Comitati di quartiere. Agli incontri ed attività partecipano i rappresentanti del comune, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto con Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali.

Articolo 4 – Funzioni consultive

I Comitati di Quartiere possono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba adottare atti e provvedimenti aventi incidenza sul quartiere stesso e concernenti, in particolare, le attività di indirizzo politico – amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la programmazione economico-finanziaria
- b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
- c) la pianificazione urbanistica
- d) la programmazione dei lavori pubblici
- e) la pianificazione per la mobilità, la viabilità e i trasporti
- f) la programmazione dei servizi alla persona.

Il parere dovrà essere espresso dai Comitati di Quartiere entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.

Per questioni di particolare rilevanza per le comunità dei quartieri, i Comitati di Quartiere possono esercitare la loro funzione consultiva anche mediante strumenti di consultazione della popolazione, quali referendum, sondaggi e interviste, secondo le norme dello Statuto comunale e dei Regolamenti di materia.

Articolo 5 – Prerogative

I Comitati di Quartiere hanno:

1. diritto a ottenere motivata risposta alle proposte presentate all'Amministrazione Comunale entro i termini di legge dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente
2. diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali
3. diritto a ottenere uno specifico spazio informativo all'interno dell'eventuale periodico e del sito internet comunale
4. l'informativa sugli atti a valenza generale deve essere effettuata rispettando gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, per quanto attiene questioni afferenti il singolo quartiere.
5. i Comitati di Quartiere, in occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri organi assembleari, possono richiedere la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, nonché dei dirigenti comunali.

Art. 6 – Organizzazione

I Comitati di Quartiere sono composti da nove componenti nominati dal Consiglio Comunale di Ortona con voto limitato a sei, da scegliere tra coloro che hanno proposto la propria candidatura attraverso apposita procedura pubblica indetta dal Sindaco. Possono essere nominati i residenti o domiciliati nel quartiere, nonché i cittadini e le cittadine dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente domiciliati nel quartiere. Possono essere nominati, inoltre, anche i non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.

I Comitati di Quartiere restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e sono prorogati fino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio Comunale.

I Comitati di Quartiere nominano al loro interno un Presidente ed un Vice Presidente con votazione palese. A parità di voti, sono nominati i più giovani di età.

Il Presidente ha il compito di convocare ed assicurare il regolare svolgimento delle sedute del Comitato di Quartiere e coordina le attività del Comitato.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

I Comitati di Quartiere deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è inoltre assistito da un Segretario che ha il compito di redigere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato di Quartiere, di custodirne gli atti e i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

I Comitati di quartiere, dopo le elezioni amministrative prossime, saranno costituiti attraverso elezioni dirette dei componenti secondo regolamento che sarà nel frattempo redatto ed approvato dal Consiglio comunale.

Art. 6 bis - Funzionamento dei Comitati di Quartiere

I Comitati di Quartiere si riuniscono su convocazione dei rispettivi Presidenti almeno quattro volte l'anno o su richiesta di almeno tre componenti degli stessi. In caso di violazione il Presidente decade e si procede a nuova designazione.

I Comitati di Quartiere sono convocati in prima e seconda adunanza a distanza di un'ora. Si considera validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento e deve essere inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza motivata i Comitati di Quartiere possono essere convocati con avviso da inviarsi entro le 24 ore antecedenti l'orario stabilito.

La prima seduta dei Comitati di Quartiere è convocata dai rispettivi componenti più anziani di età.

All'apertura di ciascuna seduta, i Presidenti verificano la validità, nomina il segretario per la stesura del verbale che deve essere sottoscritto dai Presidenti e dai segretari e, successivamente, approvato dai rispettivi Comitati di Quartiere.

Nei casi di richiesta presentata da almeno tre componenti, i Presidenti hanno l'obbligo di convocare il Comitato di Quartiere entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Le convocazioni dei Comitati dei Quartiere devono essere comunque fatte pervenire, negli stessi termini previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi.

I Comitati di Quartiere possono validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

Le sedute dei Comitati di Quartiere sono pubbliche.

Alle sedute dei Comitati di Quartiere possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, e i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare competenza ed esperienza, possano portare un utile contributo ai lavori.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Due o più Comitati di Quartiere possono riunirsi in seduta congiunta.

La seduta è presieduta dal Presidente del Comitato di Quartiere sul cui territorio si svolge la seduta.

Essa è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti complessivamente assegnati ai Comitati di Quartiere che si riuniscono congiuntamente.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Comitato di Quartiere sul cui territorio si svolge la seduta e formalmente notificati al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 7 – Ineleggibilità e incompatibilità

Ai componenti dei Comitati di Quartiere si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità per la carica di Sindaco, Assessore Comunale e Consigliere Comunale.

In ogni caso non possono essere nominati alla carica di componente del Comitato di Quartiere:

1. i Parlamentari
2. il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione
3. gli Assessori comunali, provinciali e regionali
4. i Consiglieri comunali, provinciali e regionali
5. coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Articolo 8 – Sede dei Comitati di Quartiere

Nel caso nel quartiere manchi un locale o circolo pubblico già assegnato, i Comitati di quartiere per riunirsi chiedono al Comune la disponibilità di un locale comunale per il tempo necessario allo svolgimento delle sue riunioni, nonché la custodia adeguata del materiale deliberativo, di cancelleria ed utile alle riunioni, compatibilmente ad un non aggravio di spese per l'Ente.

La Giunta Comunale può concedere ai Comitati di Quartiere l'uso delle strutture municipali per lo svolgimento di specifiche iniziative.

La Giunta Comunale può, inoltre, consentire l'inserimento – in appositi spazi all'interno delle strutture municipali – di notizie riguardanti le iniziative o attività promosse dai Comitati di Quartiere.

Compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione Comunale potranno essere previsti specifici impegni finanziari per favorire le attività dei Comitati di Quartiere.

Articolo 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili e applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.